

**PROPOSTA DI PROTOCOLLO SPERIMENTALE PER LA
FORMAZIONE / L'INFORMAZIONE / L'ADDESTRAMENTO
DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI / DEI E DELLE TIROCINANTI / DEGLI
ALLIEVI E DELLE ALLIEVE
CON DISABILITÀ COGNITIVE
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

PREMESSA

Il presente documento viene adottato in attuazione al *Protocollo di intesa per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro* del 26 ottobre 2023 della Commissione provinciale di Bergamo ex art. 7 D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. al fine di garantire una formazione / informazione / addestramento sufficienti ed adeguati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai lavoratori e alle lavoratrici/ ai tirocinanti e alle tirocinanti / agli allievi e alle allieve delle scuole superiori di secondo grado con piani educativi individualizzati in possesso di una diagnosi di disabilità intellettiva, psichica e/o sensoriale grave, nel rispetto delle norme vigenti e compatibilmente con le loro difficoltà cognitivo-intellettive e con aspetti di fragilità legati alle dimensioni emotivo-affettiva e/o personologica.

Tali difficoltà possono tradursi principalmente* in:

- Disturbi dell'attenzione;
- Difficoltà di comprensione (concettuale astratta) e produzione verbale;
- Disturbi della memoria;
- Disturbi visuo-percettivi;
- Disturbi delle funzioni esecutive;
- Disturbi della comunicazione;
- Disturbi comportamentali /alterazione della condotta (in eccesso o in difetto);
- Disturbi del contatto sociale e relazionale;
- Disturbi psicopatologici

Da ciò nasce il bisogno di adattare lo svolgimento standard della formazione / informazione / addestramento previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dal programma formativo dei Centri di formazione professionali e degli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 2° grado laddove rivolti ai soggetti di cui sopra, quivi d'ora in poi richiamati anche col termine generico "persone con disabilità cognitive".

PARTI

La presente proposta (d'ora in poi Proposta) è stata elaborata e condivisa dai seguenti soggetti, d'ora in poi nominati Parti:

- ATS BERGAMO
- COOPERATIVA PROGETTAZIONE
- CONFINDUSTRIA BERGAMO
- CONFCOOPERATIVE BERGAMO
- CGIL BERGAMO
- EBITEN LOMBARDIA
- PROVINCIA BERGAMO
- UIL BERGAMO
- UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE BERGAMO
- UGL BERGAMO
- CISL BERGAMO

* Per le persone con disabilità sensoriale grave (es. sordi e ipovedenti) la presente proposta non risulta pertinente.

Le Parti sono tali e sottoscrivono la presente Proposta in quanto concretamente impegnate a nell'individuazione dei contenuti e nella successiva sperimentazione, anche al fine di garantire adeguato confronto e bilanciamento dei valori/interessi/tutele da ciascuno rappresentati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si richiamano le principali fonti normative di interesse:

- D. Lgs.81-08 e ss.mm.ii. e in particolare artt.36-37 (Informazione e Formazione)
- Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 "Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. (Rep. atti n. 59/CSR)".
- DM 13 APRILE 2011 e in particolare l'art.7 commi 1 e 2: "1. Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell'esperienza, nelle attività di cui all'art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Ove le attività di cui al comma precedente siano svolte da soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte Ai punti 28-29-30-31 e 34 della I categoria e 8-10-11 della III categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a lavoratori con handicap intellettuale e psichico, le attività di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo".
- Prassi di riferimento UNI/PdR 159:2024 Lavoro inclusivo delle persone con disabilità. Indirizzi operativi
- Legge 68/1999.

FINALITÀ

La presente Proposta si pone quale obiettivo l'inserimento e/o reinserimento di persone con disabilità cognitive nel mondo del lavoro garantendone, compatibilmente con il proprio stato psico-fisico, come da Premessa, una integrazione nel pieno rispetto della salute e sicurezza propria e altrui ex D. Lgs. 81/2008; ovvero:

- Favorire la promozione di una piena inclusione delle persone con disabilità cognitive, al fine di mantenere e garantire il posto di lavoro.
- Favorire l'effettivo rispetto e tutela dei diritti delle persone con disabilità cognitive, anche in termini salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Al riguardo, le Parti sottoscrittrici prendono atto che:

- L'attuale quadro normativo concernente gli obblighi di informazione/formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008, non tiene in debito conto l'esigenza di cui sopra, per la quale manca un preciso riferimento regolatorio;
- Le persone con disabilità cognitive non possono essere completamente informate/formate e addestrate nel pieno rispetto dei contenuti e modalità previste per gli altri lavoratori dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. e in particolare dalla specifica normativa regolamentare in materia (in primis Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025);
- L'assenza di indicazioni chiare relativamente alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le persone con disabilità intellettiva e psichica costituisce un elemento potenzialmente discriminatorio riducendone la possibilità di inserimento lavorativo e di integrazione sociale;

- Per le finalità già dette, un mondo del lavoro inclusivo deve consentire l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità cognitive, garantendo l'effettiva attuazione di principi normativi il cui rispetto risulta imprescindibile, senza indulgere in formalismi;
- Tra i principi inviolabili, per quanto oggetto della presente Proposta, si devono considerare il diritto del lavoratore/della lavoratrice a informazione/formazione e addestramento ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008, come riletti alla luce della previsione di cui al principio indicato dal regolamento ex DM 13 aprile 2011 (come richiamato al paragrafo "Normativa di riferimento") che in materia, per persone con disabilità cognitive, prevede una programmazione e realizzazione delle attività compatibilmente con il loro stato soggettivo.

Allo scopo e con specifico riguardo all'ultimo punto sopra riferito, le Parti intendono procedere alla individuazione/proposta/selezione di strumenti/metodologie/contenuti/programmi che garantiscano ai soggetti con disabilità intellettiva e psichica, come individuati in Premessa, il pieno rispetto dei principi generali di cui al D. Lgs. 81/2008 artt. 36 e 37 e del DM 13 aprile 2011 e ss. mm. e ii, attraverso una informazione/formazione e un addestramento programmati "per tempo" e "nel tempo"; ciò anche declinando la disciplina regolatoria (ed in particolare l'Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025) per gli aspetti compatibili con le peculiari esigenze della tipologia di deficit.

Quanto sopra, richiede l'avvio di una fase sperimentale, volta a validare l'efficacia di un approccio formativo innovativo, dedotto dall'esperienza e competenza delle Parti, di cui di seguito viene fornita una breve descrizione.

Vista la natura sperimentale della Proposta, si precisa che la medesima è stata pensata ad oggi solo per:

- Formazione generale art.37 comma 1 lettera a)
- Formazione specifica rischio basso ** art.37 comma 1 lettera b) e relativi aggiornamenti.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1. Valutazione del rischio e contestualizzazione nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). In primo luogo, si ritiene che la presenza di lavoratori / lavoratrici con disabilità cognitive debba essere oggetto di adeguata considerazione nel DVR ex D. Lgs. 81/2008; ciò al fine di declinare rischi e misure di prevenzione e protezione adeguate e tra queste il processo formativo utile a garantire la salute e sicurezza.
2. Riunione Periodica e piano formativo. Al riguardo, l'elaborazione del piano formativo, in sede di riunione periodica ex art. 35 D. Lgs. 81/2008 (se dovuta), dovrà vedere il coinvolgimento di tutti i componenti previsti dalla norma (datore di lavoro, RSPP, Medico Competente, RIs). Il datore di lavoro verifica la presenza di soggetti con i requisiti di appartenenza alle categorie indicate all'art 7 del D. M 13 aprile 2011 e li avvia a percorsi formativi coerenti con la presente proposta.
3. Predisposizione del materiale didattico a cura del docente. Per questa fondamentale attività, si suggerisce la consultazione del documento "*Come rendere un testo più semplice per la comprensione e l'apprendimento di contenuti per persone con disabilità cognitive*" (vedi allegato 1). Il docente potrà trovare alcuni utili materiali negli allegati al presente Protocollo (vedi materiale didattico).
4. Realizzazione del percorso (vd. Metodologia formativa e strumentazione)
5. Compilazione del test di valutazione.
6. Rilascio dell'attestato.

** La categoria a rischio basso definita dell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025

REQUISITI DOCENTI

La scelta del formatore deve avvenire nel rispetto delle previsioni normative e regolatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (si vedano Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025 e DECRETO 06 MARZO 2013, e ss. mm e ii.).

Può essere utile che il formatore segua o abbia seguito un corso specifico per l'attivazione della metodologia e strumentazione disponibile e quivi descritta. Allo scopo, si veda la proposta per Formatori e RSPP (allegati 2 - 3)

Le persone con disabilità cognitive, nel percorso di inserimento lavorativo, nello svolgimento delle ore di formazione/informazione/addestramento, saranno affiancati da un Tutor, laddove necessario.

METODOLOGIA FORMATIVA E STRUMENTAZIONE

Prediligere le seguenti tecniche formative:

1. In presenza (no modalità e-learning e FAD).
2. In piccoli gruppi o con formazione ad personam o con l'ausilio di un tutor/sostegno. Si suggerisce di avere a disposizione le slide sia su pc sia cartacee.
3. Comunicazione verbale e grafica con metodi attivi di coinvolgimento (es. didattica per scenari).
4. Semplificazione del linguaggio (evitare utilizzo di gergo, parole straniere...).
5. Utilizzo immagini e di video semplificati (<https://www.napofilm.net/it>).
6. Esercizi in aula con simulazioni (es. utilizzo corretto DPI, comportamenti da attuare in caso di emergenza...).
7. Simulazione delle attività reali.
8. Alternare modalità formativa (tra formazione diretta, esercitazione, pause).
9. Riprendere i concetti svolti precedentemente (se l'attività viene divisa in momenti diversi).
10. Verifica intermedia degli apprendimenti.

Si pone l'attenzione agli spostamenti laddove possano costituire un rischio alla luce della tipologia di disabilità del discente.

DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

- Formazione generale: nr.1 modulo della durata minima di nr.2 ore con pause ogni 30-45 minuti di almeno mezz'ora.
- Formazione specifica rischio basso: nr.1 modulo della durata minima di nr.2 ore con pause ogni 30-45 minuti di almeno mezz'ora.
- Break formativi: a completamento della formazione specifica sarà necessario progettare dei break Formativi (così come previsti dall'Accordo 17 aprile 2025) con compiti di realtà e coinvolgimento del tutor/preposto.
- Aggiornamento periodico della formazione specifica: 2 moduli annui della durata minima di 60 minuti on the job.

!!!! In caso di attività a rischio medio o alto, la formazione di cui sopra non può considerarsi esaustiva.

ARGOMENTI

Formazione generale:

- Concetti di danno pericolo rischio
- DPI
- Segnaletica di sicurezza
- "concetti" della Valutazione dei Rischi
- Infortuni, Incidenti ed infortuni mancati
- Stress lavoro correlato
- Le figure della sicurezza

Formazione specifica:

- I rischi degli ambienti di lavoro
- I rischi della mansione
- Le procedure di emergenza
- Riduzioni dei rischi
- Controllo dei rischi residui
- Valutazione del danno

Aggiornamento formazione specifica:

- I rischi degli ambienti di lavoro
- I rischi della mansione
- Le procedure di emergenza
- Gestione delle emergenze

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Questionari facilitati a risposta chiusa (con possibile utilizzo di immagini) sia cartacei che su tablet (si vedano gli esempi nel materiale didattico).

Check del docente sulla corretta esecuzione degli esercizi in aula con simulazioni (allegato 4)

ATTESTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

L'attestato, pur conformandosi a quanto già previsto per la formazione obbligatoria in base alla normativa nazionale e alle specifiche regionali, dovrà indicare espressamente l'attuazione della presente Proposta, laddove integralmente applicata, con la seguente avvertenza (vd. Allegato 6).

"Il presente attestato, pur conformandosi a quanto già previsto per la formazione obbligatoria in base alla normativa nazionale e alle specifiche regionali, viene rilasciato in attuazione al progetto sperimentale previsto dal Protocollo di intesa per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 26 ottobre 2023, condiviso nell'ambito della Commissione ex art. 7 D. Lgs. 81/2008 e monitorato da ATS Bergamo, avente lo scopo di garantire una formazione / informazione / addestramento sufficienti ed adeguati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai lavoratori e alle lavoratrici / tirocinanti / allievi/e di piani educativi individualizzati con disabilità intellettiva/psichica/sensoriale nel rispetto delle norme vigenti, ma compatibilmente con le loro potenzialità cognitivo-intellettive e di aspetti di fragilità legati alla dimensione emotivo-affettiva e/o personologica, come previsto dal DM 13 aprile 2011."

SOTTOSCRIZIONE

Con la sottoscrizione della presente Proposta le Parti:

- Si danno pertanto reciprocamente atto che quanto quivi contenuto è stato oggetto di adeguati illustrazione/approfondimento e confronto ed infine che il contenuto risulta accettabile, alla luce delle predette Premesse, nonché conforme alle definite Finalità.
- Si impegnano alla diffusione, anche proponendone la sperimentazione

Bergasm, 22 ottobre 2025

Allegato 1:

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5